

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Avv. Andrea Saccone  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. 1002/2016 R.G.

promossa da:

- W.A., C.D. e C.D., elettivamente domiciliate in Sanremo - corso ....., presso lo studio dell'Avv. ...., il quale le rappresenta e difende, come per procura alla lite in calce all'atto di citazione;

- ATTORI -

contro

- N.A., residente in P. - fraz. S. 2;

- CONVENUTO CONTUMACE -

- U.A. s.p.a., elettivamente domiciliata in Sanremo - corso O. Raimondo 159 (studio dell'Avv. ....), rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, come per procura alla lite in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

- C.A. e S.M.C., elettivamente domiciliate in Pescara - viale A. Vespucci 71, presso lo studio dell'Avv....., il quale le rappresenta e difende, come per procura alla lite in calce all'atto di citazione;

- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -

avente ad oggetto: risarcimento danni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. W.A., C.D. e C.D. hanno convenuto in giudizio N.A. e U.A. s.p.a., il primo con atto di citazione notificato il 12-15/4/2016 e la seconda il 12/4/2016, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro stradale, avvenuto il 9/12/2015 alle ore 11,40 circa, in Comune di Bordighera, a seguito del quale il loro congiunto C.E. era deceduto.

Asserivano le Eredi attrici che, mentre il predetto C.E. stava percorrendo, alla guida del proprio scooter, la corsia lato monte di via A. con direzione ponente, veniva sorpassato dall'autovettura condotta da N.A., che subito svoltava a destra, urtandolo e facendolo cadere: a seguito delle gravissime lesioni veniva ricoverato presso l'Ospedale di Sanremo dove decedeva dopo quattro giorni.

Le attrici, previa dichiarazione della responsabilità del convenuto N.A. nella causazione del sinistro, chiedevano iure proprio i danni non patrimoniali, quali quelli morali quantificandoli in Euro 300.000,00 per ognuna di loro, esistenziali in Euro 50.000,00 e biologico riflesso sempre in Euro 50.000,00; chiedevano, altresì, i danni patrimoniali per Euro 50.000,00 nonché, iure successionis i danni per le lesioni subite da C.E. indicati in Euro 10.000,00 e il danno materiale riportato dallo scooter in Euro 1.000,00.

Si costituiva in giudizio U.A. s.p.a. chiedendo, in via preliminare e/o pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare in causa le eventuali ulteriori persone offese a seguito del decesso di C.E., individuate nella madre S.M.C. e nella sorella C.A.; la difesa della Compagnia Assicuratrice chiedeva, altresì, la sospensione del processo civile, stante la pendenza di apposito procedimento penale in ordine al quale instava per l'acquisizione del relativo fascicolo; nel merito, contestava in punto an e quantum le domande attrici.

Invece, N.A. è stato dichiarato contumace (cfr. verbale di udienza del 9/1/2019), essendo rituale la notificazione dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo del Servizio Postale in data 12-15/4/2016.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano S.M.C. e C.A., le quali chiedevano di rigettare le istanze di parte convenuta e spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultima, chiedendo dichiararsi l'addebito del sinistro all'esclusiva colpa del N. ed il risarcimento del danno morale da morte del congiunto (Euro 216.315,00 a favore della madre ed Euro 112.860,00 per la sorella), nonché il danno esistenziale iure proprio (Euro 50.000,00 a favore della madre ed Euro 25.000,00 per la sorella), il danno biologico iure successionis (Euro 50.000,00 a favore della madre ed Euro 25.000,00 per la sorella) e i danno patrimoniale pari ad Euro 2.000,00.

Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., erano ammesse parzialmente le prove orali chieste dalle parti in causa; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 13/7/2020 per la discussione ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c.

2. La difesa della Assicurazione convenuta ha chiesto, in via pregiudiziale la sospensione del presente processo, ai sensi degli artt. 295 e/o 296 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale, pendente nanti l'Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Imperia.

L'istanza non può essere accolta: infatti, da una parte sotto il profilo di cui all'art. 295 c.p.c., né questo né altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa (e neanche ricorrono le ipotesi previste dall'art. 75 comma 3 c.p.p.) e, dall'altra ex art. 296 c.p.c., l'istanza non è stata proposta da tutte le parti in causa.

3. Per quanto attiene alla responsabilità del sinistro per cui è causa, questa deve essere ascritta unicamente in capo al convenuto N.A., il quale ha superato del tutto inopinatamente lo scooter condotto da C.E., atteso che subito dopo il sorpasso svoltava a destra tagliando la strada allo scooter stesso, il cui conducente non poteva in alcun modo evitare l'impatto che avrebbe, in seguito, cagionato il decesso dello stesso.

L'istruttoria della causa in punto an non ha lasciato alcun dubbio, tanto da non essere necessario prendere visione dei filmati acquisiti in sede penale, come richiesto dalla difesa dell'Assicurazione convenuta.

Infatti, i testi escussi (cfr. verbale di udienza del 9/1/2019), tutti attendibili, uno in quanto teste oculare, gli altri per essere appartenenti alle Forze dell'Ordine, hanno riferito in modo preciso e circostanziato in ordine ai capitoli di prova.

Il teste S.A., Comandante della Polizia Locale di Bordighera, ha dichiarato: "... la ricostruzione è corretta: lo deduco sia dal rapporto di incidente che ho anch'io sottoscritto e anche dai filmati delle telecamere sul posto del sinistro e dai testimoni sentiti nell'occasione; dai filmati risulta evidente lo scarrocciamento dello scooter, anche se non è visibile l'impatto; posso confermare che la dinamica dell'incidente è coincidente con i danni rilevati sia sull'autovettura sia sullo scooter ..."

Il teste oculare T.F.A. ha riferito "... io guidavo il mio furgone ed ero proprio dietro la macchina di N.A. ... Pur non conoscendo le targhe, ricordo che una macchina che mi precedeva, di colore scuro, superava un motorino e svoltava a destra, senza mettere la freccia, tagliando la strada alla moto ... la macchina toccava lo scooter; quindi, cadeva per terra ed il conducente prendeva un colpo proprio sulla faccia impattando con l'asfalto ... il conducente dello scooter era supino, con il casco allacciato e in un lago di sangue; io poi l'ho adagiato sul fianco sinistro, lo mettemmo sul fianco sinistro per farlo respirare."

Il teste L.B.F., Assistente Polizia Locale di Bordighera, ha dichiarato: "L'autovettura Opel superava lo scooter e lo urtava svoltando a destra, tagliandogli la strada; deduco la dinamica ora descritta dai frammenti di filmati delle telecamere e dai danni sui veicoli incidentati, sui quali vi era la vernice l'uno dell'altro ..."

Il teste L.M., anch'egli Assistente Polizia Locale di Bordighera, ha riferito: "L'autovettura Opel aveva superato lo scooter e poi aveva svoltato a destra; deduco la dinamica ora descritta dalle tracce rilevate sull'asfalto ed anche dai segni lasciati sui veicoli."

Le dichiarazioni rese dai testi, con particolare riferimento a quelle rese dal teste oculare T.F.A., sono del tutto confermate dal rapporto integrale dell'incidente prodotto sia dalle difese degli attori e dei terzi chiamati in causa sia dalla relativa documentazione acquisita agli atti del fascicolo penale, prodotto dall'assicurazione convenuta; da tale documentazione risulta anche che a N.A. sono state elevate le sanzioni, previste dal Codice della Strada, agli artt. 148 comma 12 e 16 (sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni), nonché 148 comma 3 e 15 (sorpasso con omissione delle cautele ivi previste).

Ne discende che, in accoglimento delle domande di parte attrice e di parte terza chiamata in causa, deve essere dichiarata e accertata la responsabilità esclusiva di N.A. in relazione al sinistro stradale avvenuto il 9/12/2015 in Comune di Bordighera.

4. In punto quantum, occorrono alcune precisazioni con riferimento alle voci di danno dedotte da parte attrice e dai terzi chiamati in causa.

In ordine al lamentato danno catastrofale si evidenzia come la morte di C.E. sia avvenuta dopo quattro giorni di ricovero, nel corso dei quali è rimasto in coma, la qual cosa impedisce la risarcibilità di tale voce di danno.

In tal senso i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (SS. UU. 15350/2015) è costante nell'affermare che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e trasmissibili iure hereditatis sono:

- il danno biologico (danno terminale), lesione del bene salute come danno conseguenza, "consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato" dalla lesione alla morte; si richiede però che tra evento lesivo e decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale (ex multis Cass. 1877/2006);

- il danno morale soggettivo (danno catastrofale), ossia lo stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi della fine vita, trattandosi di un danno conseguenza, è necessaria la prova della "lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine" (ex multis Cass. 13537/2014), danno conseguente alla sofferenza patita per essere sopravvissuto per un lasso di tempo, anche minimo, in condizione di "lucida agonia", tale da consentirgli di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne (Cass. 6273/2012, 7126/2013, 13537/2014); in consonanza con la giurisprudenza ampiamente maggioritaria della Corte di cassazione, le note sentenze cosiddette di San Martino (SS. UU. 26972 - 26973 - 26974 - 26975/2008) hanno precisato che, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, tale danno si sostanzia in una "sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, ... che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione ... Il giudice potrà ... correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine".

Quanto ai danni biologici "riflessi" lamentati dalla moglie convivente che, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione avrebbe subito "una vera e propria diminuzione delle proprie capacità psicofisiche, per cui abbisogna di continue cure ed assistenza, fisica e psichica", non risulta documentato che la sofferenza psichica si sia "cristallizzata" in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile: pertanto, tale voce di danno non può essere risarcita dovendo essere ricompresa nel danno da perdita del rapporto parentale.

Anche le dedotte voci di danno "esistenziale" e "morale" sono una mera duplicazione dell'unica voce di danno risarcibile che è rappresentata dal "danno da perdita parentale".

Infatti, si deducono a fondamento delle voci di danno "esistenziale" e "morale" circostanze di fatto quali le sofferenze e patemi d'animo, a causa della perdita del legame affettivo, ma tutte le predette circostanze fanno riferimento alla sofferenza patita dai congiunti che li affligge a causa della perdita del rapporto parentale, per cui la lesione del relativo interesse, è stata qualificata sia danno morale sia danno esistenziale oltre che danno da perdita del rapporto parentale, in tal modo finendo per triplicare la stessa voce di danno, in spregio al sopra citato principio della natura unitaria ed onnicomprensiva del risarcimento del danno non patrimoniale.

In tali termini si è pronunciata la Corte di Cassazione (SS. UU. 26972/2008, punto 4.8): "egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato ...".

La conclusione è stata di recente riaffermata (tra le altre, da Cass. 15491/2014 e 21716/2013) giurisprudenza che precisa, appunto, che la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa, quando però sia evidente la diversità del bene od interesse oggetto di lesione (Cass. 11851/2015 e 9320/2015).

Pertanto (cfr. Cass. 30997/2018 e 238/2017), è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, l'attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e di danno esistenziale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale).

Né è stato allegata la ricorrenza di situazioni eccezionali atte a far ritenere che il pregiudizio sofferto fosse diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 7513/2018 e 24471/2014).

Ne consegue che, nel caso in esame, è risarcibile unicamente il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, in quanto l'interesse fatto valere è l'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia.

Si tratta di un "interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato" (Cass. 2557/11).

L'uccisione del congiunto dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare: solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale.

La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova, caso per caso, di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (Cass. 18659/2013, 4253/2012, 10527/2011).

La morte di uno stretto congiunto inoltre "costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi" (Cass. 18659/2013, 10527/2011, 16018/2010).

5. Prima di procedere alla vera e propria quantificazione, è necessario valutare le argomentazioni della difesa dell'Assicurazione convenuta, laddove sono state richiamate le seguenti considerazioni di cui alla prodotta relazione del Dott. L., consulente medico legale del Pubblico Ministero: "Si può ipotizzare che le comorbidità da cui era affetto il paziente, rappresentate da un diabete mellito insulino-dipendente con importante vasculopatia periferica possano aver giocato un ruolo concasuale nel decorso clinico, determinando una maggiore fragilità dell'organismo e una minore responsività alle cure. Questo aspetto non esclude in ogni caso il nesso causale fra l'incidente ed il decesso, rispetto al quale risulta soddisfatta la criteriologia medico legale per il suo accertamento."

La difesa dell'Assicurazione ha, quindi, dedotto che i predetti aspetti patologici avrebbero sicura rilevanza nella causazione della morte, atteso che le condizioni di salute di C.E., importanti e compromesse, non avrebbero consentito alle cure, corrette e tempestive, di avere l'effetto desiderato a causa delle patologie pregresse (grave vasculopatia già trattata con bypass aorto-femorale in paziente con diabete mellito insulino dipendente e ipertensione arteriosa).

Va chiarito che, conformemente a quanto ribadito dal Dott. L. nell'ultima parte di quanto sopra riportato, che le comorbidità da cui era affetto C.E. non sono tali da escludere il nesso causale (tra il sinistro per cui è causa e il decesso), rispetto al quale risulta soddisfatta la criteriologia medico legale per il suo accertamento.

La questione potrebbe porsi al solo fine di determinare l'entità del risarcimento, ma si è già anticipato che, nel caso di specie, è possibile procedere alla sola liquidazione del danno parentale: pertanto, occorre fare riferimento al criterio controfattuale (vale a dire, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) che consente di stabilire, senza ombra di dubbio, che C.E., se non fosse rimasto vittima dell'incidente, sarebbe ancora in vita, nonostante le comorbidità da cui era affetto.

Infatti, il Consulente del P.M. ha così concluso: "Il decesso è da attribuire a scompenso acuto multiorgano correlato a grave trauma toracico con fratture costali multiple, contusioni polmonari e versamento pleurico e trauma cranico commotivo con contusione encefalica, secondari a incidente motociclistico del 9/12/2015" (cfr. pag. 17).

Ne discende che non è possibile accogliere la richiesta di ridurre il risarcimento, atteso che l'evento dannoso è imputabile esclusivamente alla condotta di N.A., senza poter attribuire alcuna rilevanza alle patologie pregresse che non hanno concorso alla morte di C.E. né sono tali da poter essere tenute in alcuna considerazione ai fini della liquidazione del danno parentale.

6. Per la liquidazione del danno in esame si ritiene necessario fare riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'aggiornamento del 2018 che risultano, invero, adottate dalla maggior parte dei Tribunali italiani.

Venendo alla concreta determinazione del risarcimento, deve rilevarsi che una volta riconosciuta anche su basi presuntive (come nella specie) la sussistenza del danno in esame, la sua liquidazione come insegna la Suprema Corte, deve avvenire con valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza (quali ad esempio, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti).

Secondo Cass. 5013/2017 il giudice, nell'ambito della propria valutazione equitativa, deve selezionare criteri "comunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata, che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita del rapporto parentale, l'apprezzamento deve concernere quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di vita, la gravità del fatto, l'entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d'animo, l'età della vittima e dei congiunti all'epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto".

Ai fini, dunque, della concreta liquidazione del danno non può prescindersi dall'esame di quelle circostanze del caso concreto (quali la convivenza, la sopravvivenza o meno di altri congiunti, il grado di frequentazione e l'intensità della relazione affettiva con la persona perduta), idonee ad indicare l'intensità della sofferenza d'animo di cui si chiede il risarcimento.

Tenuto conto dei suddetti criteri, questo giudice ritiene congruo ed equo liquidare:

- a favore della coniuge convivente W.A. Euro 250.000,00 in moneta attuale il danno non patrimoniale da perdita del marito;
- a favore della figlia non convivente C.D. Euro 200.000,00 in moneta attuale il danno non patrimoniale da perdita del padre;
- a favore della figlia non convivente C.D. Euro 200.000,00 in moneta attuale il danno non patrimoniale da perdita del padre;
- a favore della madre non convivente S.M.C. Euro 250.000,00 in moneta attuale il danno non patrimoniale da perdita del figlio;
- a favore della sorella non convivente C.A. Euro 100.000,00 in moneta attuale il danno non patrimoniale da perdita del fratello.

E' stato tenuto in particolare considerazione il presumibile lasso di tempo che le singole persone offese avrebbero potuto ancora trascorre insieme a C.E., nonché i benefici relazionali concretamente perduti: appare infatti del tutto evidente che, tanto maggiori - in termini di tempo - sono le prospettive di vita in comune, tanto più gravi sono le conseguenze della perdita.

Quanto al danno patrimoniale che parte attrice ha chiesto in atto di citazione per la perdita del reddito del marito che, pur pensionato, avrebbe svolto attività lavorative occasionali, non vi è prova alcuna di tali redditi, così come non sono stati provati i danni subiti dallo scooter e le spese per le esequie che non sono state in alcun modo documentate.

In conclusione, vanno dichiarati tenuti e condannati in solido N.A. e U.A. s.p.a. all'immediato pagamento di Euro 250.000,00 a favore di W.A., Euro 200.000,00 a favore di C.D., Euro 200.000,00 a favore di C.D., Euro 250.000,00 a favore di S.M.C. ed Euro 100.000,00 a favore di C.A.; con la maggiorazione degli interessi legali, previa devalutazione alla data del sinistro, e rivalutazione annuale dal 9/12/2015 fino al saldo effettivo (SS. UU. 1712/1995).

6. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

Ai sensi del D.M. Giustizia 10/3/2014 n. 55, così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché degli altri parametri di cui all'art. 4, comma 1, consegue che, per quanto riguarda i compensi, devono essere applicati (secondo il criterio del *decisum* e non del *disputatum*): per parte attrice, lo scaglione compreso tra Euro 520.001 e 1.000.000, valori medi, pari ad Euro 27.804,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge; esborsi anticipati, Euro 1.713,00; per parte terza chiamata in causa, lo scaglione compreso tra Euro 260.001 e 520.000 (trattandosi di domanda trasversale e non di riconvenzionale), valori medi, pari ad Euro 21.387,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge.

Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese di lite a favore del solo difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1) in accoglimento delle domande di parte attrice e di parte terza chiamata in causa, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di N.A. in relazione al sinistro stradale avvenuto il 9/12/2015 in Comune di Bordighera;

2) dichiara tenuti e condannati in solido N.A. e U.A. s.p.a. all'immediato pagamento di Euro 250.000,00 a favore di W.A., Euro 200.000,00 a favore di C.D., Euro 200.000,00 a favore di C.D., Euro 250.000,00 a favore di S.M.C. ed Euro 100.000,00 a favore di C.A.; con la maggiorazione degli interessi legali, previa devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione annuale dal 9/12/2015 fino al saldo effettivo;

3) dichiara tenuti e condannati in solido N.A. e U.A. s.p.a. alla refusione delle spese di lite, a favore di parte attrice Euro 27.804,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge, esborsi anticipati, Euro 1.713,00; a favore di parte terza chiamata in causa Euro 21.387,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge; dispone la distrazione delle spese di lite a favore del solo difensore di parte attrice.

Così deciso in Imperia, il 1 settembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2020.